

# MODELLO 740/95 REDDITI 1994



MINISTERO DELLE FINANZE

## DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI L, M, A1

### ISTRUZIONI

#### PER LA COMPILAZIONE

	pag.
1 Istruzioni per la compilazione del quadro L	2
2 Istruzioni per la compilazione del quadro M	3
3 Istruzioni per la compilazione del quadro A1	5
APPENDICE	8

# 1

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

### n GENERALITÀ

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir. Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'irpef, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi ai detti corrispettivi (nei **righe da L1 a L12**), e successivamente (nei **righe da L14 a L21**) le spese relative agli stessi corrispettivi. Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta 1994; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazioni di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi di imposta la dichiarazione dei restanti importi.

Ai fini dell'Ilor vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo. Relativamente a ciascuno dei redditi indicati nei **righe L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun reddito, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

**ATTENZIONE:** Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per ulteriori informazioni circa il regime sostitutivo vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

### n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nel **righe L1** devono essere indicati i corrispettivi lordi percepiti, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **righe L2** vanno indicati i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **righe L3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nell'anno con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **Quadro T**.

Nel **righe L4** vanno indicati, nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **righe L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero nel periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri simili, ma li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo (derivante, ad esempio, dalla locazione), il contribuente dovrà dichiarare il reddito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, solo se lo abbia realmente percepito. Compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art.15 del Tuir, vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

Nel **righe L6** vanno indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es.: eredi e legatari dell'autore o inventore) ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento; va pertanto indicato nel presente righe il 75 per cento dell'importo percepito.

Nel **righe L7** vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **righe L8** vanno indicati i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, nonché dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore. Nel medesimo righe vanno indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito diverso. Per la determinazione del valore della plusvalenza in discorso si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir.

Nel **righe L9** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **righe L10** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte

all'estero, che vanno indicati al righe successivo. Nel medesimo righe vanno indicati i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Nel **righe L11** vanno indicati gli analoghi corrispettivi di cui al righe L10 per le attività esercitate all'estero.

Nel **righe L12** vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **righe L13**, colonna 2, deve essere effettuata la somma degli importi indicati nei **righe da L1 a L12**.

Nei **righe da L14 a L21**, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi indicati nei **righe L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11**. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righe da L14 a L21** non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righe L14** (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e **L15** (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Per quanto riguarda il **righe L16** (cessioni di partecipazioni sociali) le spese sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Per quanto riguarda le spese da indicare ai **righe L17** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **L18** (affitto, usufrutto o cessione di aziende), **L19** (attività commerciali occasionali), **L20** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) e **L21** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero) si rammenta che possono essere portate in deduzione solo quelle specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Nel **righe L22**, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai **righe da L14 a L21**.

Nel **righe L23** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (righe L13) e il totale delle deduzioni (righe L22), importo che, sommato agli

altri redditi soggetti ad Irpef risultanti dagli altri quadri del modello 740, va riportato al **rigo N1 del Quadro N**.

Nel **rigo L24** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite. Tale ammontare va sommato all'importo delle altre ritenute subite ed il totale va riportato al **rigo N17 del Quadro N**.

## n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario procedere come di seguito indicato:

Nel **rigo L25** va riportato l'importo del **rigo L23**.

Nel **rigo L26** va riportato il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra gli importi dei **righe L10 e L11** e gli importi dei **righe L20 e L21**.

Nel **rigo L27** vanno riportati tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri eventuali redditi prodotti all'estero.

Nel **rigo L28** va riportata la rendita catastale dei terreni dati in affitto per uso non agricolo (rigo L4), senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto (rigo L8).

Nel **rigo L29** vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).

Nel **rigo L30** va riportato la somma degli importi indicati ai righe **da L26 a L29**.

Nel **rigo L31** va indicato il reddito imponibile ai fini dell'Ilor, ottenuto sottraendo l'importo di **rigo L30** da quello di **rigo L25**. Sommare tale importo agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportare il totale al **rigo O1 del quadro O**.

## 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

### n GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata. In tale categoria rientrano sia i redditi indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lettera f) e 16 del Tuir, sia alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.

Il quadro è stato predisposto tenendo conto sia delle modifiche introdotte dal D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n.473, con il quale è stata introdotta, tra l'altro, la disposizione di cui alla lettera n-bis) dell'art.16 del Tuir, ai sensi della quale sono soggette al regime di tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi di imposta, e sia delle

modifiche introdotte dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n.133, in forza del quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi accedono.

Il quadro si articola in 7 sezioni, in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

### n SEZIONE I

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- le indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, compresi gli accenti e le anticipazioni sulle stesse, percepiti nel 1994;
- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir; al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";
- le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti i quali hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992, indipendentemente dalla data del provvedimento. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **Appendice**, la voce "Indennità di esproprio";

- le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci della società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze sopra elencate va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali**, le dette plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nel quadro relativo al reddito d'impresa della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione, il contribuente deve dichiarare l'ammontare conseguito o imputato in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) le plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella "opzione per la tassazione ordinaria" posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi importi alla determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M17).

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione il contribuente dovrà indicare:

- nella **colonna 1** dei righe **da M1 a M6** il tipo di reddito, o, per abbreviazione, la lettera con la quale è contraddistinto nella elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla;
- nella **colonna 3** l'ammontare del reddito o della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4** l'importo della ritenuta alla fonte subita;

– nella **colonna 5** le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella **colonna 6**.

## n SEZIONE II

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

## n SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o detraibili rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente e non vanno pertanto indicate nel presente quadro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Ciò premesso, nel **rigo M8** vanno indicate le somme di che trattasi riguardanti i rimborsi conseguiti per effetto di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo. Nel **rigo M9** vanno indicate, invece, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta.

Si precisa che qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria con riferimento al rimborso di un onere relativamente al quale ha fruito della detrazione d'imposta, il contribuente stesso dovrà far concorrere alla formazione del reddito complessivo l'importo dell'onere e non l'ammontare della detrazione.

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 2**.

## n SEZIONE IV

Nella **Sezione IV** va dichiarato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita, dedotti dal reddito complessivo o relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n.473, e dell'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir. Il **rigo M10** è riservato alla dichiarazione dei premi dedotti dal reddito complessivo, mentre il **rigo M11** è riservato alla dichiarazione dei premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione.

Ciò posto, nella **colonna 1** va indicato l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto; nella **colonna 2** l'ammontare dei premi dedotti (rigo M10 per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare della detrazione operata relativamente ad essi (rigo M11 per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992); nella **colonna 3** va indicato l'ammontare della ritenuta d'acconto subita, risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i suddetti rigi, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

## n SEZIONE V

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1994 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, che dovevano essere imputati per competenza al defunto nell'anno in cui è sorto il diritto e dei redditi di cui all'art.16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

I redditi percepiti dagli eredi o legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità. In questa sezione vanno, altresì, dichiarati i ratei di stipendio o di pensione percepiti dagli eredi.

Nella **colonna 1**, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, va indicato l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 2** va indicato il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione.

Nella **colonna 4** va indicata la quota dell'imposta sulle successioni.

Nelle **colonne 3 e 5** vanno indicati, rispettivamente, il credito d'imposta sui dividendi e la ritenuta d'acconto relativi ai redditi dichiarati.

Per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, possono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi alla determinazione del reddito complessivo (vedere **rigo M17**).

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6**.

## n SEZIONE VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno

dichiarati nel Mod. 740/I, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e, in tal caso, a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

Ciò premesso, si precisa quanto segue ai fini della compilazione della presente sezione:

Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** l'aliquota applicabile; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **colonna 5**, facendo concorrere il reddito di fonte estera alla formazione del reddito complessivo, secondo i chiarimenti forniti per il **rigo M17**. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di **Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

## n SEZIONE VII

Nella **Sezione VII** vanno indicate altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata.

Nel **rigo M15** vanno indicate, le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del Tuir.

Nel **rigo M16** vanno, invece, indicate le somme percepite a titolo di emolumenti arretrati di cui all'art.16, comma 1, lettera b) del Tuir).

Devono essere indicate in detti rigi solo le somme erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo M17** il contribuente, qualora abbia optato per la tassazione ordinaria nelle sezioni interessate, deve indicare nella **colonna 1** il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione; nelle **colonne 2 e 3** vanno rispettivamente, indicati il totale dei redditi d'imposta sui dividendi e l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

Gli importi di ciascuna colonna vanno separatamente riportati nel Quadro N, secondo le indicazioni fornite in calce al Quadro M.

Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione nei modi ordinari, dovrà essere allegato al quadro N un'apposita distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base sotto la voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo M18**, in **colonna 1**, va indicato l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero nonché le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone. Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in **Appendice** la voce "Redditi di impresa esclusi dall'Ilor". Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve essere sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel **rigo O1** del **Quadro O**.

Nella **colonna 2** dello stesso rigo vanno indicate le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che:

- l'ammontare totale delle deduzioni Ilor richieste nella dichiarazione non può superare il limite massimo consentito (cfr. l'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir);
- in presenza di redditi agrari e/o d'impresa a tassazione Irpef separata il calcolo delle deduzioni Ilor va effettuato innanzitutto nei quadri A1, F o G e, soltanto qualora in tali quadri non venga superato il limite massimo consentito, il detto calcolo può essere effettuato nel quadro M fino al raggiungimento del citato limite.

Nel **rigo M19** va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

### 3

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

### n GENERALITÀ

Il quadro A1 va utilizzato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

**ATTENZIONE** I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il D.M. 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1**,

**2 e 3** allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente quadro A1, è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento. La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale a condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro F, ovvero quadro G.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I del quadro A1 ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando in tal caso il reddito nel quadro F oppure G, senza utilizzare il quadro A1.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

### n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

#### • Sezione I

Nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati i redditi agrari (nell'ammontare, non arrotondato, riportato in catasto) dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; nella **colonna 3** va riportato il totale che, moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione, dà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il reddito agrario va rivalutato del 32 per cento.

#### • Sezione II

Nelle **colonne 1 e 4**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir. Nelle **colonne 3 e 6** è, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione.

#### • Sezione III

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si deve sviluppare in tale Sezione il seguente calcolo, compilando il **rigo A1 27**:

- nella **colonna 1**, si riporta il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II;
- nella **colonna 2**, si riporta il totale del reddito agrario risultante nella Sezione I (totale A) moltiplicato per il coefficiente 372,4, che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 del Tuir per ogni 100.000 lire di reddito agrario; tale valore rapportato a 100.000 dà il numero di capi allevabile entro il predetto limite;
- nella **colonna 3**, va indicato il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale della colonna 1, e quello dei capi allevabili di cui alla colonna 2;
- nella **colonna 5**, va indicato il numero dei capi allevati in eccedenza moltiplicato per 87,99. Tale valore si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal D.M. 14 febbraio 1995, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,32). Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 87,99 si applica il parametro  $33,33 \times 1,32 = 43,9956$ .

Nel **rigo A1 28** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Ai fini del calcolo del predetto reddito reinvestito si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuati nel medesimo periodo. Al riguardo si rinvia a "Le novità della disciplina del reddito di impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G.

Nel **rigo A1 29** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 30** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di rigo A1 27 e la somma degli importi dei rigi A1 28 e A1 29.

Nel **rigo A1 31** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art.

78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Quadro A1 il cui risultato deve confluire nel Quadro F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione per reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, occorre tenere presente la seguente precisazione.

Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Quadro 740/F o 740/G, utilizzando l'apposito prospetto predisposto nei predetti quadri.

L'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel rigo F41 ovvero nel rigo G25.

Al contrario, se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel Quadro 740/A1 e riportare detto reddito reinvestito nel **rigo A1 28**.

## n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 32**, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1 27, colonna 5, dal quale si deducono:

- i redditi esenti ai fini Ilor, per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, secondo le istruzioni di seguito fornite nonché l'importo indicato nel rigo A1 28 relativo all'agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994;
- le quote spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.

Vanno infine indicati il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120 comma 1, del Tuir.

Per usufruire della deduzione di cui alla precitata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione va riportato nel quadro O al rigo O2 del mod. 740.

Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

### Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.

Nelle **colonne 1 o 7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella a)**.

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2 o 8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici

di cui alla **tabella b)** da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3 o 9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4 o 10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1995 relativa all'anno 1994 deve indicare l'anno 1995.

Nelle **colonne 5 o 11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6 o 12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9 e 10**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti. Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

### Tabella a) - Stato della esenzione

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

### Tabella b) - Tipo di esenzione

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; D.L. 8 febbraio 1995, n. 32)
01	Esenzione totale Ilor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale Ilor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

Zone depresse Centro Nord e Pole-sine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre 1986, n. 879)

20  
21

Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isongo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Como (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)

30  
31

Altri territori (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1, 2 e 3, legge 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).

50  
51  
62  
63

Esenzione totale Ilor;

Esenzione parziale Ilor;

Esenzione Ilor 50% utili reinvestiti;

Esenzione Irpef 50% utili reinvestiti

## n PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrate nelle istruzioni comuni al quadro 740/F e 740/G, paragrafo 1, relativo alle novità della disciplina del reddito d'impresa.

Ai fini della compilazione dei rigi da A1 47 a A1 53 si precisa quanto segue.

Nel **rigo A1 47** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).

Nei rigi da **A1 48 a A1 52** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel **rigo A1 53** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo A1 47 e la media degli importi indicati nei rigi da A1 48 a A1 52. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo A1 28. Nello stesso rigo A1 53 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<b>Prima fascia:</b>	Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorieto Uliveto mandorieto pistacchietto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorieto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorieto Mandorieto ficheto Mandorieto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto	Pescheto Pioppeto Pistacchietto Pometo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
<b>Quarta fascia:</b>	Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto albe- rato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto frutteto Vigneto per uva da tavola Vigneto uliveto Vigneto mandorieto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto mandorieto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto		
<b>Seconda fascia:</b>	Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)		
<b>Terza fascia:</b>	Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto Bosco		
			<b>Quinta fascia:</b> Canneto Cappereto Noccioletto Noccioletto vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorieto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
			<b>Sesta fascia:</b> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a coltura floreale Orto irriguo a coltura floreale Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere produttibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $c \times 100.000 / a$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. $d \times 4$
	a	b	c	d	e
1* (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2* (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3* (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4* (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5* (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6* (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 28 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,48	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,82	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58219,19
Vitellini	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34579,42
Mane	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suine	3 mesi	160	26,25	12,50	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,50	6,25	5,56	0,46	105,00	60,00	70,00	25,00	22,24	1,84	6666,67
Suini leggeri da macello	8 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli da allevamento e fagiani	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,78	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	963,94
Galline ovolite	—	37	283,78	137,94	28,38	121,82	27,03	72,97	283,78	182,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1135,12	549,64	736,80	270,28	240,28	20,12	616,88
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	150,00	72,57	15,00	64,26	14,28	38,57	150,00	87,14	100,00	35,14	31,47	26,60	8000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1289,88	106,40	116,87
Galline da carne	3 mesi	19	221,52	107,68	22,10	94,37	21,03	58,42	221,52	129,52	147,67	52,63	46,84	38,20	8842,08	5052,60	5894,68	2106,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,94	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	61	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	566,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	16,62	42,19	164,06	89,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,80	156,24	138,84	11,94	1066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	325,00	265,00	52,50	225,00	50,00	135,00	325,00	200,00	250,00	125,00	111,11	9,21	2100,00	1400,00	1600,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Farone da riproduzione	—	29	392,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	392,07	206,89	241,40	86,21	76,82	6,42	1448,28	827,56	965,80	344,84	306,48	25,68	483,33
Farone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	700,00	166,67	416,67	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coltornici da riproduzione	—	19	582,63	288,42	58,26	236,84	52,63	142,10	582,63	315,79	368,40	131,59	116,96	9,80	2210,50	1263,16	1473,80	528,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coltornici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	700,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	582,63	288,42	58,26	236,84	52,63	142,10	582,63	315,79	368,40	131,59	116,96	9,80	2210,50	1263,16	1473,80	528,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	568,12	651,20	232,56	206,68	17,40	716,89
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	156,55	76,55	15,65	66,67	14,81	40,00	156,55	88,88	103,00	37,07	32,92	2,75	622,20	355,52	414,80	148,14	131,88	11,06	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincille	—	50	210,00	105,00	21,00	84,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	940,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,80	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	480	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7984,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	148	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	96,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione o (1)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	66,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo o (1)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Ongituali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Caini, caprioli e muloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,80	3,84	3,36	0,28	4367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consumo, q.l.	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(\*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.  
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.  
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.  
(3) Corrisponde al reddito agrario pro capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati. Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi. Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

## n Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale invim pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

## n Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privatizzazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzi-

dette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annessi pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, 2° comma, della legge n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

## n Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

## n Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef perché trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VI del mod. 740/M.

Poiché, la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di

legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

## n Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lettera e-bis del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, a partire dal 1° gennaio 1991 sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.